



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2014 (13.06)
(OR. en)**

10130/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0002 (COD)**

**SOC 390
ECOFIN 504
CODEC 1342
MI 449
EMPL 82
JEUN 72**

RELAZIONE

della: presidenza
al: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio (EPSCO)
n. prop. Comm.: 5567/14 SOC 33 ECOFIN 57 CODEC 154 MI 63 EMPL 9 JEUN 13
+ ADD1 + ADD2 + ADD3

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (EURES)
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 17 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (il cosiddetto "regolamento EURES"). Il Consiglio europeo ha chiesto che il portale EURES venga sviluppato in modo da diventare un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione.

A seguito delle informazioni fornite dalla Commissione il 30 gennaio sulla situazione della rete EURES in generale, il Gruppo "Questioni sociali" ha iniziato, il 13 febbraio, l'esame della proposta.

In questa fase tutte le delegazioni hanno mantenuto una riserva d'esame generale. PL, MT, EE e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. PL, HU e EE hanno mantenuto riserve d'esame linguistico.

L'articolo 46 TFUE, quale base giuridica proposta, richiede che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata, conformemente alla procedura legislativa ordinaria con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo.

Il Parlamento europeo non ha ancora definito la propria posizione in prima lettura. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni non hanno ancora reso il rispettivo parere in merito a tale proposta. Il Consiglio ha esercitato la facoltà di consultare quest'ultimo.

II. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta in oggetto intende migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa sul territorio dell'Unione. Ciò favorirebbe la mobilità equa, ridurrebbe le barriere e migliorerebbe l'accesso alle opportunità di occupazione in tutta l'Unione. Tale proposta si colloca in una riforma più vasta avviata dalla Commissione con il suo pacchetto sull'occupazione (aprile 2012) per l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, il miglioramento della messa in contatto tra le persone in cerca di occupazione e i posti di lavoro all'estero e la valutazione degli impatti della mobilità e della migrazione.

Un elemento importante della proposta è la ricostituzione della rete EURES, ponendo rimedio alle carenze individuate sinora nell'attuale quadro di cooperazione basato sul regolamento 492/2011. Inoltre, la proposta mira ad adattare la rete EURES alle attuali esigenze di mercato, offrendo una base giuridica allo stesso tempo solida e adeguata.

Nel quadro di tale più ampia agenda, la riforma operativa di EURES si propone di trasformare la rete EURES in uno strumento più efficiente ed efficace per l'occupazione, visto l'elevato tasso di disoccupazione in Europa e la scarsa corrispondenza tra le esigenze del mercato del lavoro e la domanda.

In linea con il pacchetto sull'occupazione, la Commissione ha adottato (nel novembre 2012), una decisione di attuazione¹, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Detta decisione è volta a modernizzare e potenziare la rete EURES, senza modificare la base giuridica, il regolamento n. 492/2011.²

L'attuale proposta di regolamento dovrebbe istituire una nuova base giuridica per EURES e sostituisce le disposizioni in materia di scambio di informazioni sulle offerte di lavoro, le domande di lavoro e i CV in tutti gli Stati membri (previsti nel capo II e nell'articolo 38 del regolamento 492/2011)³.

La proposta si basa sull'attuale riforma operativa di EURES, che mira a concentrarsi maggiormente sulle attività di messa in contatto delle offerte e delle domande di lavoro, di collocamento e di assunzione, creando valore aggiunto per le persone che cercano o cambiano lavoro e i datori di lavoro a favore di un migliore funzionamento del mercato del lavoro europeo, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020. Sarà sostenuta dalla nuova piattaforma di interoperabilità che creerà, in un formato standardizzato, un indice centrale di raccolta dei dati di identificazione e corrispondenza provenienti da CV e offerte di lavoro, consentendo di ottimizzare il servizio di messa in contatto e ricerca.

¹ La decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 (GU L 328, del 28.11.2012, pag. 21) ha abrogato la decisione n. 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5, del 10.1.2003, pag. 16).

² Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 7.5.2011, pag. 1).

³ Al momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe abrogare la decisione di esecuzione 2012/733/UE.

La nuova EURES dovrebbe inoltre istituire un ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione tra gli Stati membri, raccogliere ed analizzare più sistematicamente le pertinenti informazioni sul mercato del lavoro, nonché aprire la rete a servizi per l'impiego diversi da quelli pubblici. La Commissione ha anche proposto di estendere EURES ai tirocini e agli apprendistati retribuiti per combattere la disoccupazione giovanile.

Nella proposta della Commissione, la rete EURES (ri)costituita contiene cinque miglioramenti strutturali rispetto a quella attuale:

- un aumento della trasparenza dei mercati del lavoro mediante l'introduzione di una maggior quantità di dati;
- l'uso di un maggior numero di strumenti comuni tramite la messa in contatto automatizzata;
- un miglioramento dell'accesso ad EURES mediante l'integrazione (mainstreaming);
- una migliore gestione delle aspettative dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso servizi di sostegno alla mobilità;
- la condivisione di più informazioni per rafforzare la cooperazione pratica tra Stati membri nell'ambito della rete grazie ai sistemi di scambio di informazioni sulla mobilità.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, a partire dal 2014 le attività nazionali dovrebbero essere finanziate nel quadro del FSE, mentre le attività orizzontali come i programmi di mobilità mirati, i partenariati transfrontalieri, la manutenzione e lo sviluppo del portale EURES, e il programma comune di formazione per i consulenti di EURES e i loro superiori gerarchici saranno finanziate nell'ambito del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale.

III. I LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA ELLENICA

Il Gruppo ha discusso della rete EURES in otto occasioni, analizzando in dettaglio tutte le disposizioni delle proposte (articoli da 1 a 37 più l'allegato).

In generale, le delegazioni hanno ritenuto tale proposta utile per il suo obiettivo di agevolare la mobilità, contribuendo in tal modo ad affrontare il problema della disoccupazione in Europa grazie a una migliore corrispondenza tra le esigenze del mercato del lavoro, da un lato, e l'offerta, dall'altra. La maggior parte delle delegazioni sta ancora analizzando il testo e alcune, a seguito della richiesta di contributi da parte della presidenza, hanno già formulato alcune proposte di testo.

Il 23 aprile, sulla base delle osservazioni scritte e orali delle delegazioni, la presidenza ha presentato la sua prima proposta di compromesso sui capi I e II (articoli da 1 a 13, compreso l'allegato) che figura nel doc. 8903/14. A seguito di tali discussioni, la presidenza ha formulato una proposta di compromesso leggermente modificata sugli stessi capi (figurante nel doc. 9901/14), assieme ad una nuova proposta di compromesso sul capo III (articoli da 14 a 17, figurante nel doc. 9902/14). Il contributo della presidenza ellenica sugli articoli da 1 a 17, compreso l'allegato, servirà da base per il proseguimento dei lavori sulla proposta EURES durante la prossima presidenza italiana.

I lavori della presidenza sui capi da I a III possono essere riassunti come segue:

Capo I (doc. 9901/14)

- Articolo 1: introduzione di chiarimenti sulle definizioni lasciando da parte, per il momento, la formulazione dell'oggetto, da riesaminare una volta che l'intero testo sarà sottoposto a revisione;
- articolo 2: ulteriore chiarimento delle definizioni, limitando i servizi per l'impiego alle persone giuridiche e suggerendo un considerando che chiarisca la nozione di lavoratore in relazione alla (eventuale) inclusione degli apprendistati e dei tirocini nel campo di applicazione del regolamento;

Capo II (doc. 9901/14)

Formulazione di una serie di miglioramenti e precisazioni nel testo:

- articolo 3: porre l'accento sulla ricostituzione di EURES e proporre l'aggiunta di un considerando che illustri il ruolo di EURES fino ad oggi;
- articolo 4: razionalizzare le definizioni dei diversi attori della rete EURES e rendere più chiari i rispettivi ruoli;
- articolo 5: chiarire meglio gli obiettivi della proposta;

- articoli 5 e 6: migliorare il testo sui rispettivi ruoli dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali e sull'interazione reciproca tra tali uffici nonché con altri attori;
- articolo 6, paragrafo 6: spostare in un considerando il testo, così come modificato, relativo al personale e alle risorse sufficienti tenendo in considerazione le prerogative nazionali degli Stati membri in questo settore;
- articolo 8: chiarire meglio il meccanismo di autorizzazione dei partner di EURES e la possibilità di una revoca di tale autorizzazione mediante, tra l'altro, lo spostamento all'articolo 8 dell'articolo 9, paragrafo 1, concernente le opzioni per gli organismi richiedenti, e un migliore coordinamento della sequenza delle fasi del processo di autorizzazione; aggiungere un considerando che illustri il ruolo degli organismi diversi dai servizi per l'impiego che presentano domanda di adesione alla rete EURES;
- articolo 9: definire meglio le responsabilità dei partner di EURES;
- articolo 12: riformulare l'articolo in modo da far riferimento al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario per quanto riguarda il regolamento del marchio di servizio EURES.

Capo III (doc. 9902/14)

Dopo un primo scambio di opinioni sulle possibili modifiche da apportare al testo:

- articolo 14: su richiesta di numerose delegazioni, recuperare e condividere a livello europeo qualsiasi offerta di lavoro messa a disposizione dal datore di lavoro a livello nazionale, previo esplicito consenso di quest'ultimo; tale modifica ha creato perplessità nei servizi della Commissione, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità con il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori;
- articolo 15: aprire un dibattito sul ruolo degli SPI rispetto ad altri operatori al fine di chiarire l'interrelazione tra i diversi attori all'interno e (possibilmente) al di fuori della rete EURES (cfr. punto iii) infra); aggiungere un considerando che illustri il concetto di piattaforma nazionale quale interfaccia per il trasferimento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV al portale EURES;

- articolo 16: spostare in un considerando il paragrafo 1 relativo definizione da parte della Commissione di una classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle professioni, e rendere facoltativa per gli Stati membri la cooperazione sullo sviluppo di tale sistema; suggerire che la Commissione dia sostegno agli Stati membri che sostituiscono la classificazione nazionale con l'ESCO (classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni) nonché agli Stati membri che effettuano la necessaria mappatura incrociata.

Tali modifiche hanno creato perplessità nei servizi della Commissione in merito al riconoscimento da parte del Consiglio della proprietà del sistema quale progetto UE e alla fornitura da parte loro dell'approccio adeguato per la cooperazione tra Stati membri e Commissione durante tutta la fase di sviluppo del progetto;

- razionalizzare la formulazione dell'articolo 17.

La presidenza ha individuato diverse questioni critiche e/o orizzontali nei capi I, II e III, che richiedono una discussione più politica e ha proposto di metterle tra parentesi, in attesa di un dibattito più approfondito durante la prossima presidenza italiana:

- i) **oggetto generale** del regolamento (articolo 1): diverse delegazioni hanno espresso preoccupazioni circa l'estensione del campo di applicazione di EURES, nella formulazione attuale, affermando che sembra oltrepassare il principio della libertà di circolazione dei lavoratori nell'ambito del mercato del lavoro dell'UE;
- ii) introduzione o meno di **apprendistati e tirocini** (articolo 2, lettera c), articolo 6, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 3, lettera d)): varie delegazioni si oppongono all'introduzione degli apprendistati e dei tirocini nel campo di applicazione del regolamento;
- iii) **ruolo degli SPI**: un elevato numero di delegazioni è del parere che gli SPI non debbano stare sullo stesso piano di altri soggetti nella rete ma debbano, piuttosto, godere di un ruolo o di una affiliazione privilegiati nella rete, a condizione che siano rispettati i requisiti dell'allegato, tenendo conto del loro ruolo particolare nello Stato membro e degli obblighi aggiuntivi loro imposti dal presente progetto di regolamento (articolo 15).

- iv) **apertura o meno della rete** a partner privati (articolo 8): alcune delegazioni non sono favorevoli a tale apertura e hanno espresso preoccupazioni soprattutto per quanto riguarda la garanzia sulla qualità dei dati che fornirebbero;
- v) nel caso in cui la rete venisse aperta, **sistema con cui i partner parteciperebbero alla rete o vi sarebbero inseriti** - autorizzazione, designazione o qualsiasi altro sistema (articolo 8 e allegato): alcune delegazioni avrebbero preferito la designazione più che l'autorizzazione dato che la prima costituisce un meccanismo più leggero per l'accettazione di un organismo quale partner di EURES, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite;
- vi) **modalità per la partecipazione dei partner** ovvero sia scelta o meno delle opzioni (articolo 8, paragrafo 1 ter): varie delegazioni si sono opposte alla possibilità per gli organismi richiedenti di scegliere quali servizi fornirebbero tra le tre opzioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 ter);

Inoltre, le delegazioni hanno anche posto in evidenza quali temi orizzontali per l'intero testo:

- vii) il ricorso agli **atti delegati** (articolo 8, paragrafo 7, nonché articolo 29, paragrafo 3, e articolo 33) e le possibili alternative: diverse delegazioni hanno formulato riserve in merito all'uso degli atti delegati concernenti disposizioni specifiche;
- viii) il ricorso agli **atti di esecuzione** (articolo 8, paragrafo 8, nonché articolo 14, paragrafo 8, articolo 16, paragrafo 5, articolo 27, paragrafo 3, articolo 28, paragrafo 5 e articolo 34) e le possibili alternative: diverse delegazioni hanno formulato riserve in merito all'uso degli atti di esecuzione per disposizioni specifiche.

Sono stati inoltre posti tra parentesi anche i riferimenti, che figurano nei capi da I a III, ad altre sezioni del testo, cosa che richiederà ulteriore lavoro alla luce delle discussioni su tali altre sezioni del testo:

- ix) **programmazione, raccolta dati e indicatori** (articoli 28 e 29 e, di conseguenza, articolo 6, paragrafo 1, lettera d), articolo 7, paragrafo 2, lettera c), articolo 9, paragrafo 4, lettere c) e d): alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione circa il possibile onere per le amministrazioni nazionali per quanto concerne la programmazione; diverse delegazioni ritengono che, data la difficoltà di raccolta dei dati, sarà difficile mettere in pratica le categorie di indicatori proposte.

Ulteriori dettagli circa le posizioni delle delegazioni figurano nei documenti 6577/14, 6733/14, 8139/14 + COR 1, 8430/14 + COR 1, 8873/14 + COR 1 e 9901/14.

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Comitato a prendere atto della presente relazione e a trasmetterla al Consiglio "EPSCO" del 19 giugno 2014.
